



Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

AVVISO PUBBLICO

ALBO TELEMATICO DEI COMMISSARI DI GARA E DEGLI ESPERTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

VISTO l'art. 77 del D.L.vo 50/2016 in materia di nomina delle Commissioni giudicatrici in caso di affidamento di appalto col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.L.vo 50/2016;

VISTA la sospensione dell'Albo dei Commissari di Gara presso l'ANAC da cui attingere per la nomina della Commissioni Giudicatrici;

VISTO che il Comune di Santa Maria a Vico si è dotato del REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEGLI ESPERTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2020 (nel seguito "Regolamento"), qui allegato;

VISTO che l'art. 27 comma 2 del Regolamento recita testualmente: *"Il Comune di Santa Maria a Vico ha istituito, nelle more della costituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un proprio Albo di Commissari Giudicatori ed esperti delle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle procedure di appalto. Detto albo conserva la sua efficacia fino alla costituzione del nuovo albo ai sensi del presente regolamento"*;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Intende acquisire la disponibilità dei soggetti di cui all'art. 12 del Regolamento per l'inserimento nell'ALBO TELEMATICO DEI COMMISSARI DI GARA E DEGLI ESPERTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (nel seguito "Albo") e, pertanto,

INVITA

- a. i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;
- b. i professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c. i professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

- d. i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate; in possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 13 del Regolamento e di comprovata esperienza e professionalità di cui al successivo art. 14.

Si precisa che il personale in quiescenza può essere iscritto all'Albo dei Commissari secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

In possesso dei seguenti requisiti:

1. REQUISITI MORALI (art. 13 del Regolamento)

- a. non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 309 del 09/10/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c. non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d. non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo n°109 del 22/06/2007 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo n°24 del 04/03/2014;
- e. non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f. non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g. nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011;
- h. non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si precisa che le sopraelencate cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura civile. In caso di sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del Decreto Legislativo n°159

del 06/09/2011, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle predette esclusioni mentre la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione. Il trovarsi anche di una sola delle succitate condizioni impedisce l'iscrizione all'Albo dei Commissari.

2. REQUISITI DI COMPROVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ (art. 14 del Regolamento)


- a. i professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi dovranno:
 - essere iscritti all'ordine o collegio professionale di appartenenza;
 - essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio;
 - essere in regola con gli obblighi previdenziali;
- b. i professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi dovranno:
 - possedere eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, possedere idonea documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale;
 - aver assolto l'eventuale formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - in caso di iscrizione a un'associazione professionale, non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;
 - possedere certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - essere in regola con gli obblighi previdenziali;
- c. i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dovranno:
 - essere appartenenti alla categoria D o equivalente o superiori ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado;
 - non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio;
- d. i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate dovranno:
 - svolgere la loro attività nel settore di riferimento;
 - non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio.
- e. avere svolto incarichi relativi alla categoria merceologica per cui richiedono l'iscrizione (rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento e/o di supporto allo stesso, commissario di gara, direttore dei lavori o dell'esecuzione) e/o essere in possesso un titolo di studio specifico o di formazione specifica (master, dottorato, Phd, corso professionalizzante o comunque formalmente riconosciuto) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o nella categoria merceologica specifica per cui si chiede l'iscrizione.

INFORMA CHE

A partire dal giorno 04.06.2021 i soggetti interessati, dotati dei requisiti sopra indicati e/o di quelli ulteriori previsti dal Regolamento, potranno presentare la domanda di iscrizione, da compilarsi on-line, secondo la


procedura descritta all'art. 15 del Regolamento, attraverso il portale <https://comunesantamariaavico.traspare.com>.

Il portale è accessibile anche attraverso il sito istituzionale dell'Ente, www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it, cliccando su "Gare Telematiche" come mostrato nell'immagine seguente:



Benvenuti nel sito web del Comune di Santa Maria a Vico

Vi invitiamo ad esplorare le sezioni attraverso il **menu** in alto in alto ↑
o spostandovi verso il basso ↓ per accedere ai **servizi** disponibili e leggere le **ultime notizie**



Il soggetto che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un "Wizard" che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. In caso di necessità sul portale sono pubblicati i manuali ed i tutorial per l'utilizzo della piattaforma.

Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascun esperto, quali:

1. curriculum vitae et studiorum con allegate le eventuali pubblicazioni e/o le copie conformi all'originale degli attestati di formazione;

2. il documento di riconoscimento in corso di validità;
3. dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (Modello A reso disponibile in formato editabile);
4. autocertificazione antimafia (Modello B reso disponibile in formato editabile).

La suddetta documentazione dovrà essere inserita in formato accessibile (ai sensi della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004) e, ove possibile, firmata digitalmente in formato pdf/a.

Il sistema, all'atto dell'iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica della stessa ditta) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione).

Agli esperti che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo dei Commissari o eventuale richiesta di documentazione integrativa.

L'istruttoria sarà effettuata dall'Ufficio Lavori Pubblici, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

Il Comune comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l'Ufficio comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Successivamente al ricevimento della comunicazione, il richiedente potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

L'Ufficio valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti.

Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il Comune verificherà a campione la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Comune visibile sul portale <https://comunesantamariaavico.traspare.com>.

Ai soggetti richiedenti potrà essere richiesto, a discrezione del Comune, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

In ogni caso valgono le seguenti regole generali:

- a. la domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni;
- b. la mancata risposta alle richieste di documentazione del Comune, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe dei commissari, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- c. i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'esperto verrà interrotto;
- d. le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo dei Commissari soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.
- e. l'Ufficio Lavori Pubblici procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l'iscrizione.

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica dovranno essere effettuati a cura e responsabilità del singolo soggetto richiedente.

L'esperto iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei commissari, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'esperto iscritto è obbligato, altresì, ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute con particolare riferimento ai requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

In tal senso il Comune di Santa Maria a Vico è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento il Comune di Santa Maria a Vico, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli iscritti all'Albo dei Commissari l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo in parola.

Gli esperti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui all'art. 19 del Regolamento.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione.

Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione dell'esperto, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui all'art. 16 del Regolamento, durante la quale l'esperto sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

Non possono essere iscritti all'Albo dei Commissari, i soggetti per i quali non sussistono le circostanze di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo dei Commissari, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere l'esperto dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- a. sono esclusi da successivi incarichi di commissario e cancellati dall'Albo dei Commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso – con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa – all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- b. sono cancellati dall'Albo dei Commissari coloro che abbiano assunto comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell'attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara;
- c. è cancellato o sospeso dall'albo, previo contraddittorio, l'esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall'incompatibilità. In caso di cancellazione, trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo dei Commissari;
- d. sono cancellati dall'Albo dei Commissari coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte del Comune ai fini dell'iscrizione all'Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione;
- e. a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite dal Comune che incidono sulla moralità dell'esperto, previo contraddittorio;
- f. ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

In tutti i casi in cui il Comune ritiene che ricorrano i presupposti per la cancellazione di un esperto dall'Albo dei Commissari provvede all'invio di una nota al medesimo in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara ovvero è sospesa l'iscrizione del medesimo all'Albo dei Commissari.

Il provvedimento di cancellazione:

- a. viene adottato direttamente dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- b. è comunicato a mezzo pec all'esperto interessato;
- c. può essere revocato, su richiesta documentata dell'esperto, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la cancellazione ovvero quando l'esperto presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento il RUP di ciascuna procedura di affidamento, una volta individuati i potenziali commissari giudicatori effettivi, invierà agli stessi una proposta di potenziale incarico, corredata dall'elenco dei concorrenti alla procedura di affidamento, avente ad oggetto il preventivo benestare alla nomina in uno con tutte le dichiarazioni da rendere tra cui quelle previste dall'art. 77, comma 9, del Codice, l'accettazione dei tempi di svolgimento dell'incarico e l'eventuale autorizzazione, nel caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, a svolgere l'incarico di commissario giudice da parte del proprio ente di appartenenza.

È compito di ciascun esperto individuato quale commissario giudice accettare o rifiutare la proposta di potenziale incarico in tempo utile e, comunque, entro il termine massimo indicato dal Comune.

Dette operazioni avverranno prevalentemente a mezzo del sistema comunesantamariaavico.traspare.com.

Il Comune, quindi, procederà con apposita determinazione del Responsabile competente su proposta del RUP della procedura di affidamento alla nomina della Commissione previa acquisizione dell'accettazione della proposta di potenziale incarico da parte di un numero sufficiente di commissari giudicatori.

L'atto di incarico si perfeziona e produce i suoi effetti con l'invio dello stesso a mezzo pec a ciascun commissario giudice.

L'accettazione della proposta di potenziale incarico quindi non comporta, in alcun modo, l'automatica nomina a componente della Commissione giudicatrice.

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali.

Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità.

L'esperto dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

L'Albo è sempre aperto e l'aggiornamento avverrà con cadenza mensile, salvo differimenti per motivazioni connesse al numero di istanze.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/03 i dati forniti saranno raccolti presso gli uffici del Comune di Santa Maria a Vico – Settore Lavori Pubblici per le finalità di gestione del presente procedimento e delle successive fasi della procedura in oggetto.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Valentino FERRARA.

Per informazioni circa il presente invito si prega inviare una comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica
E.mail: valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it Pec: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it

Ai soggetti interessati non saranno fornite informazioni telefoniche e/o a voce.

Santa Maria a Vico, 31.05.2021

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
f.to Ing. Valentino FERRARA*

**(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005)*